



experience + innovation

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**PARTE GENERALE**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

Pagina 1 di 25

Revisione: Rev. 01

Data: 27.10.2023

Autore: COGES

File: F:\Archivio Ufficio.Personale\231 DLgs\Modello DLgs231\_generale COGES - rev. reati 2023.docx

PARTE GENERALE

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

PREDISPOSTO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CONFINDUSTRIA

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....	3
1.1.	Breve disamina sulla normativa.....	3
1.2.	Il modello organizzativo come esimente di responsabilità .....	8
2.	IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI COGES .....	10
2.1.	Funzione, principi ispiratori, elaborazione ed approvazione del Modello.....	10
2.2.	Obiettivi del Modello .....	10
2.3.	Verifica ed Aggiornamento del Modello .....	11
3.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO .....	12
3.1.	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza.....	12
3.2.	Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01.....	12
3.3.	<i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza.....	15
3.4.	Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza e relativo compenso .....	16
3.5.	Sospensione dall'Organismo di Vigilanza.....	16
3.6.	Revoca dall'O.d.V. ....	16
3.7.	Dimissioni da membro dell'O.d.V.....	17
3.8.	Convocazione O.d.V. ....	17
3.9.	Modalità di funzionamento .....	17
3.10.	Verbalizzazione delle sedute.....	17
3.11.	Autonomia finanziaria .....	18
4.	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE .....	19
4.1.	Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei Dipendenti.....	19
4.2.	Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni e partner.....	19
5.	SISTEMA DISCIPLINARE .....	20
5.1.	Obiettivi del sistema disciplinare .....	20
5.2.	Struttura del sistema disciplinare: .....	20
5.2.1	nei confronti dei Dipendenti.....	20
5.2.2	nei confronti degli Apicali .....	20
5.2.3	nei confronti degli Amministratori e Sindaci.....	20
5.2.4	nei confronti di Consulenti e dei Collaboratori esterni.....	21
5.2.5	nei confronti di partner commerciali e finanziari .....	21
5.2.6	nei confronti dei Organismo di Vigilanza .....	21
6	IL CODICE ETICO .....	22
7	SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI. TUTELA DELL'INFORMATORE (WHISTLEBLOWING POLICY) 22	

## PARTE GENERALE

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

## 1.1. Breve disamina sulla normativa

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità cd. amministrativa, degli enti (con ciò intendendosi anche le imprese, particolarmente in forma di società) per alcuni reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da determinati soggetti ad essa collegati: preposti, dipendenti o anche soggetti in rapporto funzionale con l'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge, e non si sostituisce, alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

In particolare, il decreto ha previsto che l'accertamento della responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato debba avvenire nell'osservanza delle norme richiamate al Capo III del decreto stesso nonché "secondo le disposizioni del codice di procedura penale e del D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 271 in quanto compatibili" (Art. 34).

Inoltre all'impresa "si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili".

Lo scenario normativo precedente all'introduzione di tale decreto non prevedeva misure sanzionatorie rivolte nei confronti dell'attività d'impresa, con la conseguenza che, nell'ipotesi di un reato commesso da un organo o da un preposto dell'ente si faceva riferimento soltanto alla responsabilità diretta della persona fisica autrice materiale dell'illecito, sempre che quest'ultima risultasse identificabile nonostante il complesso organigramma dell'impresa. Ai fini di un'eventuale responsabilità patrimoniale dell'azienda soccorreva soltanto il combinato disposto di cui all'art. 197 c.p. e all'art. 6 co. 3 della legge 698/81 allorché era prevista in capo alle persone giuridiche un'obbligazione civile in caso di insolvenza del condannato per il pagamento della multa o dell'ammenda, qualora fosse pronunciata condanna per reato contro chi avesse la rappresentanza o l'amministrazione della persona giuridica sempre che la condotta delittuosa avvenisse nell'interesse dell'ente stesso.

Questo assetto normativo cominciava a cedere il passo di fronte ad un'impellente regolamentazione comunitaria che imponeva agli stati membri una legislazione *ad hoc* riguardo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche distinta e parallela rispetto a quella ascrivibile alle singole persone fisiche titolari di cariche di vertice e di responsabilità in capo all'azienda si è assistito, pertanto, in tempi recenti, anche in Italia al superamento, nella sostanza, del tradizionale principio del *societas delinquere non potest* ritenuto ormai incompatibile con l'evoluzione del diritto in ambito europeo. In considerazione di quanto sopra il legislatore ha introdotto anche nel nostro ordinamento un'autonoma responsabilità dell'ente collettivo derivante da reato, oggi contemplata dal d. lgs. 231/2001.

Nella configurazione data a questa nuova forma di responsabilità, il fatto di reato è sempre quello previsto dalla norma incriminatrice e commesso da una persona fisica. Tuttavia, nel caso in cui la legge esplicitamente preveda per tale reato la responsabilità dell'ente e in concreto questo sia stato commesso nel suo interesse si verifica un illecito amministrativo dipendente dal reato di cui l'ente stesso è responsabile.

L'ambito di applicazione, dal punto di vista soggettivo, è quindi piuttosto vasto: soggetti destinatari della nuova disciplina, secondo il dettato normativo, sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società ed associazioni, quest'ultime anche se prive di personalità giuridica.

La *ratio* della riforma, per espressa ammissione del legislatore, è quella di coinvolgere il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, nella punizione di alcuni illeciti penali, realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, al fine di richiamare i soggetti interessati ad un maggiore (auto)controllo della regolarità e della legalità dell'operato aziendale in funzione preventiva.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattandosi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatiche in danno dello stato o di altro ente pubblico, concussione e corruzione) a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valor di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (abusi di mercato), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transazionali"

A ciò si aggiunga che tra fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'Articolo 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, in reato di falso in prospetto non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del D.Lgs.n.231/01

Con la Legge n. 123 del 3 Agosto 2007, in novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha amplificato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2021, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)
- **La legge N.186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)
- **La legge N.69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali

delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

- **Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "foreign fighters", l'introduzione di una nuova figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura , l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale
- **Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati informatici e di trattamento illecito di dati"
- **Il [D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016](#)** aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- **Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo "
- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l'art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- **La legge N.236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente art.601-bis c.p."
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.
- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto l'**articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari"** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)
- **Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020** nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto l'**articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando"** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01
- **Il D.Lgs.n. 116 del 3 settembre 2020** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4 ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"
- **Il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
- **Il D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato

i “Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio” contemplati dall’Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01

- **La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” riscrivendo l’articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l’Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l’irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni
- **La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021** “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020” con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” , i “Delitti contro la personalità individuale” e “ Abusi di mercato” contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis , 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01
- **L’Art.2 “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche” del D.L. n.13 del 25 febbraio 2020**” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell’Art. 640-bis c.p.
- **La Legge n.22 del 09 Marzo 2022** “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale” ha introdotto nel novero dei reati presupposto l’Art.25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e l’Art.25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”  
La stessa legge ha interessato l’Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l’Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali.
- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022** “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01
- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022** “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale” ha apportato modifiche all’Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all’Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari), all’inserimento dell’Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall’Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l’inserimento dell’Art.6 del D.Lgs74/2000 “Tentativo “nel novero dei reati previsti dall’Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01.
- **Decreto 3 febbraio 2023** “Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l’anno 2023” del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l’anno in questione è stato stabilito in euro 2.365.
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” ha apportato modifiche all’alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell’Art.25-ter Reati societari.

- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) “ Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare” ha interessato l’Art.25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” andando a modificare l’Art.12 e l’Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l’Art. 12-bis “ Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” nello stesso decreto.
- **Il D.Lgs n.24 del 10 marzo 2023** “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “ va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall’adozione di un Modello 231)
- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** “Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza” che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d’ufficio all’articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l’Art.25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d’ufficio all’articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l’Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione “Reati transnazionali”
- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica” ha interessato l’Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023** “ Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha interessato il testo dell’Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l’inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati “Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)” e “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

- L’Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori” ed al suo interno è stato inserito il reato di “Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
- L’Art. 25-undecies “Reati ambientali” ha recepito l’Art.255 del D.Lgs 125/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l’innalzamento dell’ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell'ente responsabile sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie e la confisca vengono sempre applicate, mentre la sanzione interdittiva e la pubblicazione della sentenza sono previste solo per alcune tipologie di reato.

Sono sanzioni interdittive:

- Interdizione all'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni che siano funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali sanzioni limitano notevolmente la libertà di azione dell'ente e sono generalmente temporanee. Di norma esse vengono irrogate:

- in caso di reiterazione dell'illecito;
- se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità;
- ove vengano evidenziate gravi carenze organizzative.

La normativa in oggetto è applicata, secondo i principi e le procedure del diritto penale, dal Giudice Penale.

Stante l'ampia previsione della legislazione, il regime di responsabilità previsto dalla normativa di cui si tratta, si applica anche a COGES S.p.A. (di seguito anche "COGES" o "Azienda").

## **1.2. Il modello organizzativo come esimente di responsabilità**

E' bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta sia posta in essere da soggetti legati all'organizzazione collettiva da relazioni funzionali, classificate dalla legge in due categorie: quella facente capo ai "soggetti in cd. posizione apicale", che comprende pertanto i vertici dell'ente, e quella riguardante "soggetti sottoposti all'altrui direzione". La legge esonera dalla responsabilità l'ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

A questo proposito il nuovo Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008, all'art. 30 ben individua la necessità da parte delle imprese dell'adozione di un modello organizzativo avente le caratteristiche previste dal D. Lgs. n.



231/01 ed idoneo a prevenire la commissione di reati conseguenti all'inosservanza della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

Circa l'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione "apicale", l'esclusione della responsabilità prevede essenzialmente tre condizioni:

- che sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello;
- che il modello risulti astrattamente idoneo a "prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- che tale modello sia stato attuato "efficacemente prima della commissione del reato".

Le ulteriori condizioni legali possono essere considerate specificazioni dei requisiti di idoneità e di efficace attuazione o rappresentare una loro conferma.

Si richiede infatti:

- che sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il cosiddetto "Organismo di Vigilanza o Controllo", di seguito anche "O.d.V.");
- che le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione, e non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata inosservanza da parte dell'ente degli obblighi di direzione e vigilanza; tale inosservanza è esclusa dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire detti reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, di gestione e controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cosiddetta amministrativa dell'ente medesimo.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati dalle singole imprese sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria degli enti che abbiano ottenuto la certificazione di idoneità da parte del Ministero della Giustizia. Le Associazioni di categoria possono infatti predisporre linee guida generali volte a fornire indicazioni e suggerimenti, utili alla predisposizione dei singoli modelli organizzativi e richiederne l'"approvazione" da parte del Ministero della Giustizia. Le maggiori Associazioni di categoria, tra le quali Confindustria - associazione di riferimento per le aziende industriali - hanno già provveduto ad elaborare propri documenti e a comunicarli al Ministero della Giustizia.

Sebbene il decreto legislativo 231 non riconosca espressamente a tali documenti un valore regolamentare vincolante né presuntivo, è di tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione costituirà un punto di riferimento per le decisioni giudiziali in materia.

Nel caso di specie sono state prese in considerazione le Linee Guida sviluppate e pubblicate da Confindustria per le aziende associate divenute efficaci in seguito al compimento del procedimento descritto dal Regolamento di attuazione del decreto legislativo in esame - Decreto ministeriale 26 giugno 2003, n. 201.

## 2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI COGES

### 2.1. Funzione, principi ispiratori, elaborazione ed approvazione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello rappresenti solo una facoltà, COGES si è determinata nel procedere all'elaborazione e costruzione del presente Modello, al duplice fine di adeguarsi alle finalità di prevenzione indicate dal Legislatore e di proteggere, dagli effetti negativi derivanti da una inopinata applicazione di sanzioni, gli interessi del/degli Azionista/i (di seguito anche "Azionisti"), degli Amministratori e, in ultima analisi, di tutta l'azienda nel suo insieme.

COGES ritiene, inoltre, che l'adozione del Modello costituisca un'opportunità importante di verifica, revisione ed integrazione dei processi decisionali ed applicativi aziendali, nonché dei sistemi di controllo dei medesimi, rafforzando l'immagine di correttezza e trasparenza alla quale si è sempre orientata l'attività aziendale.

A tal fine la direzione aziendale, avvalendosi dell'assistenza e consulenza delle strutture aziendali nonché di professionisti esterni, ha dato avvio al lavoro di analisi e di preparazione del Modello, lavoro che si è articolato nelle seguenti fasi:

- Identificazione delle aree di rischio aziendali; questa fase ha comportato l'identificazione dei processi operativi nelle varie aree di attività aziendale, mediante l'esame della documentazione aziendale di rilievo ed interviste mirate con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale, nonché la verifica di tali processi operativi alla luce delle fattispecie di illecito previste dalla legislazione di cui si tratta (fase di **mappatura dei processi a rischio**).
- Verifica delle procedure operative e di controllo esistenti a livello aziendale ed identificazione delle azioni di miglioramento, individuando modifiche ed integrazioni necessarie/opportune (fase di **gap analysis**), nella predisposizione del modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi del manuale di organizzazione e delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D. lgs. 231/01.
- Individuazione dei soggetti aziendali ai quali conferire l'incarico di **Organo Controllo**.
- **Predisposizione del Modello** e di alcuni rilevanti componenti autonomi, quali il Codice Etico, prevedendo l'aggiornamento progressivo e periodico delle singole procedure e protocolli aziendali operativi.

### 2.2. Obiettivi del Modello

Con l'adozione del Modello Organizzativo implementato, COGES si pone l'obiettivo principale di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di reati, nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio in modo tale da disporre di un sistema strutturato di procedure e controlli che riduca, tendenzialmente eliminandolo, il rischio di commissione dei reati presupposto.

Infatti la commissione dei reati rilevanti, e dei comportamenti illeciti in genere, è comunque contraria alla volontà di COGES, come dichiarato nel Codice Etico e qui confermato, e comporta sempre un danno per l'azienda, anche se essa possa apparentemente ed erroneamente essere considerata nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Il Modello quindi predispone gli strumenti per il monitoraggio dei processi a rischio, per una efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, per un tempestivo intervento aziendale nei confronti di atti posti in essere in violazione delle regole aziendali, e per la adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di sanzione e repressione.

Una funzione importante del modello oltre a quella di fungere da causa di esclusione di responsabilità è, pertanto, quella di dissuasione relativamente alla realizzazione di attività criminali nonché di realizzazione di un puntuale sistema di controllo di gestione peraltro, prendendo proprio le mosse dal sistema di proceduralizzazione delle attività già proprio della società.

### **2.3. Verifica ed Aggiornamento del Modello**

Il Modello è stato espressamente costruito per COGES sulla base della situazione attuale delle attività aziendali e dei processi operativi. Esso è uno strumento vivo e corrispondente alle esigenze di prevenzione e controllo aziendale; in conseguenza, deve provvedersi alla periodica verifica della rispondenza del Modello alle predette esigenze, provvedendo quindi alle integrazioni e modifiche che si rendessero di volta in volta necessarie. La verifica si rende inoltre necessaria ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative aziendali significative, particolarmente nelle aree già individuate come a rischio.

Le verifiche sono svolte dall'Organismo di Vigilanza, che all'occorrenza può avvalersi della collaborazione ed assistenza di professionisti esterni, per poi proporre all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale le modifiche opportune.

Eventuali modifiche del modello approvato a mente del disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/01 saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui comportino integrazioni o modifiche necessarie in relazione all'evolversi della normativa o che comportino una modifica di ruolo e/o della composizione dell'Organismo di Controllo. Tali modifiche debbono ritenersi di carattere sostanziale. Viceversa, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del modello, da non ritenersi sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di controllo. Lo stesso provvederà poi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e contestualmente al Collegio Sindacale le modifiche effettuate e l'organo collegiale provvederà a ratificarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni (la versione definitiva delle modifiche apportate sarà comunicata al collegio sindacale). Nel periodo transitorio intercorrente tra le modifiche decise e implementate le stesse saranno efficaci e cogenti.

### 3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO

#### 3.1. Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che la società, per essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati indicati dalla normativa, oltre ad adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo, deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché quello di curarne l'aggiornamento e le verifiche periodiche ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. La nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla costituzione di un Organismo di Vigilanza di tipo pluripersonale, composto da un minimo di due ad un massimo di tre soggetti, che dispongano delle caratteristiche di professionalità, indipendenza, continuità di azione e che non abbiano alcuna attribuzione in capo ad essi di compiti di indirizzo politico - amministrativo nella gestione aziendale e di compiti decisionali, tutto ciò al fine di garantire un'efficace gestione del ruolo attribuito e per conservare quell'indispensabile obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

L'Organismo di Vigilanza ha la possibilità di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. In tale caso i detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza in piena autonomia ed avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza medesimo.

#### 3.2. Compiti e Poteri dell'Organismo di Vigilanza artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01

Nello specifico le attività che l'organismo è chiamato ad assolvere possono così schematizzarsi:

- vigilare sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- esaminare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, attraverso la formulazione di proposte all'organo amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della azienda e/o delle attività d'impresa;
  - modifiche normative;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio ed in tale contesto comunicare alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti i quali possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 D Lgs. 231/07 nonché comunicare, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 D.Lgs. 231/07 e all'art. 50 di cui abbiano notizia;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione quelle violazioni accertate del Modello che possano determinare l'insorgere di responsabilità in capo alla COGES, per gli opportuni provvedimenti;
- riferire alla figura del Datore di Lavoro, così come identificato all'interno della struttura, ed all'Organo Amministrativo sullo stato di attuazione ed idoneità del Modello, con particolare riferimento alla prevenzione in

materia di infortuni e malattie professionali, e del sottostante sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

All'Organismo di Vigilanza, affinché possa svolgere i suddetti compiti, sono conferiti adeguati poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano su di un piano più operativo nella facoltà di:

- attivare le procedure di controllo;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 provvedendo in caso contrario ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'organo obbligatoriamente;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organo deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Ad esso devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, etc.);
- formulare le proposte all'Organo Amministrativo per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della COGES e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  - modifiche normative;
- segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla COGES.

- o dare esecuzione agli obblighi di legge in materia di segnalazioni agli organi pubblici preposti in materia di violazioni della normativa anti-riciclaggio.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della COGES - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste dalle forze dell'ordine, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato. Fatto salvo in ogni caso il divieto di diffusione dei dati sensibili. Le attività poste in essere dall'Organismo, se conformi all'incarico ricevuto, non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'Organo Amministrativo compete la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo. In conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 sono adottati nei confronti dell'Organismo di Vigilanza dei flussi informativi per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere o hanno reso possibile il verificarsi delle ipotesi rilevanti ai fini di cui si tratta. Tale obbligo di fornire informazioni è posto in capo, oltre alla funzione di controllo e gestione ed al sistema informatizzato, anche alle funzioni aziendali potenzialmente a rischio reato e riguarda:

- a) le informative periodiche sulle attività svolte;
- b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In particolare le informazioni potranno riguardare:

- o le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- o le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- o i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- o i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del decreto legislativo citato;
- o le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- o i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- o le notizie relative ad interventi ispettivi da parte di organismi pubblici;
- o le notizie relative a procedure di concessione o autorizzazione o comunque collegate all'esercizio delle attività aziendali, ivi comprese eventuali richieste di finanziamento o agevolazioni, avviate presso organismi pubblici
- o le notizie relative ad infortuni sul lavoro o incidenti, di entità non trascurabile per conseguenze o modalità, o relative a richieste di riconoscimento di malattie professionali.

L'obbligo di informazione è esteso inoltre ai dipendenti che vengano in possesso, anche tramite terzi, di notizie relative alla commissione di reati di specie all'interno della COGES o a pratiche non in linea con il Modello e con le norme di comportamento poste dal Codice Etico. Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, devono pervenire in forma scritta e avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organo valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della COGES o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di controllo mirano a consentire allo stesso di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli in modo tale che sia messo in grado ogniqualvolta vi sia una segnalazione di stabilire in quali casi attivarsi a sua insindacabile discrezionalità.

Onde garantire i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza dovrà conservare il potere di riferirsi al massimo vertice aziendale, e quindi:

- al Consigliere Delegato direttamente ed in via continuativa;
- al Consiglio di Amministrazione, periodicamente ed in caso di interventi significativi sul Modello, per il tramite del Consigliere Delegato;
- al Consiglio di Amministrazione direttamente in caso di violazione del Modello da parte del Consigliere Delegato o di un membro del Consiglio di Amministrazione;
- agli Azionisti in caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Amministrativo.

All'Organismo di Vigilanza compete inoltre di monitorare il sistema disciplinare con riferimento alle fattispecie di cui si tratta, in cooperazione con la area aziendale competente.

### **3.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza in merito all'attuazione del Modello e propone le modifiche ed integrazioni di volta in volta ritenute necessarie. Il ruolo di vigilanza dovrà ordinariamente espletarsi attraverso la messa in atto di riunioni a carattere semestrale nel corso delle quali l'organismo nella sua collegialità procederà a riscontrare il rispetto delle procedure previste dal modello. All'esito di tali riunioni dovrà essere redatta apposita relazione informativa da presentare al C.d.A. e al Collegio Sindacale. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario dovrà essere redatta la relazione illustrativa annuale riguardo l'attività svolta da presentare al C.d.A. e al Collegio Sindacale.

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza quattro modalità di rapporto riguardo la propria attività:

- al Consigliere Delegato, direttamente ed in via continuativa all'esito delle riunioni trimestrali;
- al Consiglio di Amministrazione, periodicamente ed in caso di interventi significativi sul Modello, per il tramite del Consigliere Delegato;
- al Consiglio di Amministrazione direttamente in caso di violazione del Modello da parte del Consigliere Delegato o di un membro del Consiglio di Amministrazione
- agli Azionisti, ove necessario, in caso di gravi violazioni del Modello da parte dell'intero Organo Amministrativo.

In conclusione l'Organismo di Controllo attuerà la propria azione di vigilanza in base alle seguenti direttrici operative:

- operando nell'ambito di tutta la realtà aziendale al fine di accertare l'eventuale modificazione della mappatura delle aree di rischio;
- operando nell'ambito delle attività già individuate quali attività sensibili al fine di riscontrare il rispetto delle procedure/istruzioni interne;
- studiando assieme ai responsabili delle funzioni aziendali nuove procedure/istruzioni interne nel caso dell'individuazione di nuove tipologie di attività da ritenersi quali attività sensibili;
- modificando assieme ai responsabili delle funzioni aziendali le procedure/istruzioni in essere qualora l'attività aziendale subisca modifiche da ritenersi rilevanti ai fini della formalizzazione dell'attività stessa;
- modificando il modello di gestione organizzazione e controllo scaturenti dalle attività sopra descritte
- attivando ed eseguendo indagini interne in coordinamento con la funzione di internal auditing interne (ove applicabile) e/o di Gruppo;
- effettuando attività formative rivolte al personale per quanto concerne l'evoluzione della normativa in argomento ovvero in relazione a eventuali modifiche legislative che vadano a interessare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs 231/2001
- proponendo sanzioni disciplinari nei casi di accertate violazioni delle disposizioni di cui al Codice Etico

#### **3.4. Durata in carica dell'Organismo di Vigilanza e relativo compenso**

L'Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. Il compenso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è fissato dal Consiglio di Amministrazione, o da un consigliere a ciò delegato sentito, in ogni caso, il parere del Collegio Sindacale.

#### **3.5. Sospensione dall'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di amministrazione può deliberare la sospensione di un membro dell'O.d.V. nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 25 e ss. del D. Lgs. 231/2001 fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio. In caso di sospensione di un membro dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione provvederà alla tempestiva nomina temporanea di un sostituto.

#### **3.6. Revoca dall'O.d.V.**

La revoca dei poteri propri di un membro dell'Organismo di vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto possono venire solo per giusta causa anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della COGES mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale. A tale proposito per giusta causa di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell' O.d.V. può intendersi a titolo meramente esemplificativo:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V. secondo quanto previsto dall'art. 6 co. 1 lett d) d. lgs 231/01 risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato emessa nei confronti della società ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento);



- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'O.d.V..

La revoca dell'O.d.V. o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione e deve avvenire all'unanimità dei consensi degli Amministratori presenti con diritto di voto e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

In caso di revoca con decorrenza immediata il membro uscente è sostituito *ad interim* fino alla nomina del nuovo membro, da effettuarsi entro e non oltre sei mesi dalle dimissioni, da un sindaco effettivo o da un sindaco supplente, scelto in ordine di anzianità, previa accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

### **3.7. Dimissioni da membro dell'O.d.V.**

In casi di dimissioni di uno o più membri dell'O.d.V. il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione alla prima adunanza utile. I membri dimissionari rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del nuovo membro.

In caso di dimissioni con decorrenza immediata il membro dimissionario è sostituito *ad interim* fino alla nomina del nuovo membro, da effettuarsi entro e non oltre sei mesi dalle dimissioni, da un sindaco effettivo o da un sindaco supplente, scelto in ordine di anzianità, previa accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

### **3.8. Convocazione O.d.V.**

L'organismo di vigilanza si riunisce almeno due volte l'anno ma può essere convocato d'urgenza in caso di necessità su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti, ovvero tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario. L'O.d.V. è convocato dal presidente con almeno cinque giorni di preavviso mediante lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione. L'O.d.V. è validamente costituito anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. L'O.d.V. può essere convocato dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai compiti a esso assegnati. A sua volta ciascun membro dell'O.d.V. può chiedere, sentito il Consigliere Delegato, la convocazione del Consiglio di Amministrazione per comunicazioni urgenti in caso di gravi violazioni del modello e/o Codice Etico.

### **3.9. Modalità di funzionamento**

Per la validità delle riunioni dell'O.d.V. devono essere presenti tutti i membri.

Le delibere dell'O.d.V. sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti, ad eccezione di quelle relative a proposte di modifica del modello organizzativo che devono essere approvate all'unanimità. L'O.d.V. può invitare alle riunioni persone estranee che facciano parte o meno del personale della COGES; in particolare potranno presenziare: membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, revisori incaricati dalla società di revisione, consulenti esterni e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della COGES chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

### **3.10. Verbalizzazione delle sedute**

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportate nel verbale sottoscritto dai membri dell'O.d.V. e redatto da un membro dell'O.d.V. che assume le funzioni di segretario su nomina del Presidente. Il segretario, su mandato del Presidente, cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali e la trasmissione degli stessi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della COGES.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e sono conservati dallo stesso Presidente. Il Presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della COGES e

ne verifica l'effettiva attuazione sulla quale riferisce periodicamente agli altri componenti dell'O.d.V. e al Consiglio di Amministrazione.

### **3.11. Autonomia finanziaria**

Al fine di garantire autonomia e indipendenza all'O.d.V., esso viene dotato dal Consiglio di Amministrazione di risorse finanziarie, in termini di potere di spesa, adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. Dette risorse potranno essere impiegate per acquisizione di consulenze professionali, strumenti e/o quanto altro si dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un O.d.V.

Il rendiconto dell'utilizzo del *budget* assegnato avviene secondo le procedure aziendali. Eventuali ulteriori spese *extra budget* saranno richieste dall'O.d.V. direttamente al Consiglio di Amministrazione.

#### **4. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DELLE RISORSE**

La COGES opera affinché il modello e le sue regole di funzionamento siano adeguatamente portate a conoscenza di tutti i portatori di interesse di COGES con ciò intendendo tutti coloro che operano per COGES e cioè i soci, i dipendenti, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nonché i collaboratori interni ed esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Azienda.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi. A tal fine COGES oltre a diffondere copia del Codice Etico tiene appositi corsi di formazione indirizzati ai dipendenti della COGES e agli eventuali collaboratori esterni.

Dell'attività informativa eseguita viene tempestivamente relazionato l'Organismo di Vigilanza.

##### **4.1. Nei confronti dei soggetti in posizione apicale e dei Dipendenti**

Il presente modello è oggetto di comunicazione a tutti i soggetti aziendali interessati, secondo modalità e tempi definiti dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con la funzione del Personale, tali da favorire la massima conoscenza delle regole comportamentali che l'azienda ha ritenuto di darsi.

Il Modello è disponibile e visionabile nella sua interezza presso la sede dell'Azienda ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, d'intesa con il Consigliere Delegato, definisce programmi di formazione/informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché del livello di rischio dell'area aziendale nella quale operano.

##### **4.2. Nei confronti dei Consulenti / collaboratori esterni e partner**

L'Azienda provvede ad informare i partner commerciali e finanziari, consulenti ed i collaboratori esterni a vario titolo, che operassero in aree e con attività a rischio, della esistenza delle regole comportamentali e procedurali di interesse.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti sono inserite apposite clausole di tutela dell'azienda in caso di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.

## 5. SISTEMA DISCIPLINARE

### 5.1. Obiettivi del sistema disciplinare

Come espressamente richiesto dalla legge, un adeguato sistema sanzionatorio, commisurato alla violazione e con prioritario fine preventivo, è stato previsto per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito (o dall'avvio stesso) di un procedimento penale in capo all'Azienda, in quanto tali violazioni ledono il rapporto di fiducia instaurato con la COGES, la quale, si ricorda, con l'adozione del Modello, persegue l'obiettivo di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela del patrimonio aziendale e della propria immagine nel mercato.

### 5.2. Struttura del sistema disciplinare:

#### 5.2.1 nei confronti dei Dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello costituisce illecito disciplinare, con gli effetti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ed aziendale applicabile. I provvedimenti disciplinari applicabili, in ordine crescente di gravità, consistono, conformemente alle norme sopra richiamate, in:

- richiamo verbale,
- ammonizione scritta,
- multa,
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni
- licenziamento per mancanze.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dal Consigliere Delegato su richiesta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

#### 5.2.2 nei confronti degli Apicali

La violazione delle singole regole comportamentali del Codice Etico e del Modello da parte degli apicali il cui rapporto di lavoro sia regolato dal vigente C.C.N.L. Dirigenti di Aziende Industriali, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. medesimo, compreso, nei casi più gravi, il licenziamento, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 300/1970, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

#### 5.2.3 nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazioni commesse da parte di uno o più componenti del Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa rispettivamente il Collegio Sindacale e l'Organo Amministrativo proponendo di applicare adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del diritto al gettone di presenza o alla indennità di carica, ove previste, fino ad un massimo corrispondente a tre riunioni dell'organo;
- segnalazione all'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

#### **5.2.4 nei confronti di Consulenti e dei Collaboratori esterni**

Le violazioni, da parte dei soggetti terzi Consulenti e Collaboratori esterni dell'azienda, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, la rescissione dei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

#### **5.2.5 nei confronti di partner commerciali e finanziari**

Le violazioni, da parte di partner commerciali e finanziari, delle regole del Codice Etico e del presente Modello, comporta, su richiesta o iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, la rescissione dei relativi contratti.

Resta salvo il diritto dell'azienda a chiedere il risarcimento dei danni.

#### **5.2.6 nei confronti dei Organismo di Vigilanza**

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

## 6 IL CODICE ETICO

L'adozione da parte dell'Azienda di principi etici rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.

Tali principi sono inseriti in un Codice Etico, che è parte integrante del presente Modello, ovvero in un documento ufficiale, voluto ed approvato dal massimo vertice aziendale, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e dei principi etici adottati dalla COGES nei confronti dei "portatori d'interesse" altrimenti definiti "*stakeholder*".

Esso mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, definendo i principi di "deontologia aziendale" che l'azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari.

## 7 SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI. TUTELA DELL'INFORMATORE (WHISTLEBLOWING POLICY)

Il presente paragrafo appresta disposizioni:

- a) volte a codificare la modalità di trasmissione all'Azienda di segnalazioni di condotte illecite (tentate o consumate) rilevanti ai sensi del presente Modello organizzativo;
- b) a tutela del dipendente/collaboratore (altrimenti detto informatore o *whistleblower*) che quelle segnalazioni trasmetta all'Azienda;
- c) sulla responsabilità del whistleblower;
- d) sulle sanzioni.

### 7.1 Segnalazione di illeciti

#### 7.1.1. Contenuto della segnalazione

Affinché la segnalazione possa essere presa in considerazione, il contenuto della stessa dovrà essere adeguatamente circostanziato e fornito - possibilmente - dei dovuti riferimenti/elementi di riscontro. Si precisa che non saranno prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Segnatamente appare opportuno che la segnalazione sia circostanziata delle seguenti informazioni:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali ulteriori soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare l'effettività dei fatti segnalati;
- ogni ulteriore informazione che si ritenga utile

#### 7.1.2. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o collaborazione.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposto di cui al DLgs 231/2001 ed, in particolare, quelli contemplati dal presente modello ma, altresì, qualsiasi comportamento penalisticamente illecito oppure anche non conforme ai regolamenti interni aziendali.

### 7.1.3. Soggetti destinatari della segnalazione e modalità di segnalazione

In linea di principio, tutte le segnalazioni verranno presentate e gestite dalla Commissione di Vigilanza del canale di Whistleblowing di Azkoyen Group a cui Coges Spa, attraverso il suo Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs 231/2001, ha dato pieno mandato di gestione delle segnalazioni ricevute.

I reclami potranno essere nominativi o completamente anonimi, entrambi i casi sono accettati da Azkoyen Group per la successiva indagine. Al canale di reclami, o Whistleblowing Channel, è possibile accedere nelle modalità descritte nella **Politica del Canale di Whistleblowing**:

- Attraverso il sito web aziendale di Coges Spa e del Gruppo Azkoyen, nella seguente sezione o link: <https://azkoyengroup.integrityline.com/frontpage>
- Attraverso il portale dei dipendenti, BeOne, al seguente link: <https://beone.azkoyen.com/es/beone-home/>
- Tramite posta ordinaria, all'indirizzo:

#### **Comision de vigilancia Azkoyen S.A.**

Calle del Pol. Ind. Berroa, 19, 4ª Planta  
31192 Tajonar, (Navarra) Spain

Richiedendo un colloquio di persona direttamente all'Organismo di Vigilanza responsabile della gestione delle segnalazioni, nella persona di:

- Cesar Lusarreta, Corporate Human Resources Director, M +34 630 791 222, [cesarlusarreta@azkoyen.com](mailto:cesarlusarreta@azkoyen.com)

Oppure direttamente all'Organismo di Vigilanza responsabile della gestione delle segnalazioni presso Coges s.p.a. attraverso una richiesta a:

- Micol Ester Campanaro, HR Manager Coges Spa, M. +39 3426217301, [micolcampanaro@coges.eu](mailto:micolcampanaro@coges.eu)

I segnalatori potranno rimanere anonimi o identificarsi al momento della segnalazione. Inoltre, durante tutta la procedura, sarà garantita la riservatezza dell'identità del reclamante, nel rispetto dei requisiti privacy stabiliti, tra gli altri, dal GDPR e dall'Agenzia spagnola per la protezione dei dati.

La privacy è uno dei requisiti più importanti nel funzionamento del Canale. Proprio per questo, tutti gli stakeholder esterni a Coges Spa e al Gruppo AZKOYEN - che potranno intervenire in qualsiasi momento in caso di imprevisto o denuncia, sono soggetti al più assoluto obbligo di riservatezza e segreto professionale.

### 7.1.4. Verifica della fondatezza della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine, potrà essere richiesta l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Di tali incontri verrà tenuto riscontro verbale, garantendosi peraltro la totale riservatezza e confidenzialità delle informazioni raccolte e dei soggetti interpellati.

Qualora dall'esito della verifica la segnalazione risultasse non manifestamente infondata, l'OdV provvederà a:

- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in caso di rilevanza penale dei fatti;
- b) trasmettere la segnalazione alle funzioni aziendali interessate, per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato);
- c) trasmettere la segnalazione al Consiglio di Amministrazione;
- d) inoltrare la segnalazione alle funzioni competenti per i profili di responsabilità disciplinare, se esistenti.

L'OdV trasmetterà la segnalazione ai soggetti, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante, fermo restando che tutti i soggetti che vengano a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito delle eventuali indagini giudiziarie.

L'OdV evidenzierà, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni, che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza.

## 7.2 Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower verrà protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative).

L'identità del whistleblower potrà essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione del procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

consenso espresso esteso per iscritto del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare si palesi come fondata e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, condotta tempestivamente attività di verifica, potrà segnalare la circostanza a) al Responsabile dell'Ufficio di appartenenza del dipendente affinché siano tempestivamente adottati gli atti o i provvedimenti per ripristinare la corretta situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; al Consiglio di amministrazione, qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente della Società c) alla Procura della Repubblica, qualora si siano verificati fatti penalmente rilevanti.



### **7.3 Responsabilità del whistleblower.**

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque dolosa (es. segnalazione effettuata al solo scopo di danneggiare il denunciato).

Uguualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che - intervenuti per qualsiasi ragione nel procedimento - agiscano per le finalità quivi sopra indicate.

### **7.4 Sanzioni.**

Sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazioni delle misure di tutela del segnalante, come sopra segnalate;
- effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, cui si rinvia.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO</b> <b>EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b>  <b>In collaborazione con: Studio legale BDP e Tecnoimpresa Srl</b>	Pagina 1 di 56
Revisione: Rev. 05	Data: 27/10/2023	Autore: Tecnoimpresa
File: F:\Archivio Ufficio.Personale\231 DLgs\Modello DLgs231_parte speciale COGES - rev. reati 2023.docx		

PARTE SPECIALE

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

PREDISPOSTO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CONFINDUSTRIA

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 2 di 56
--------------	---	----------------

<b>PARTE SPECIALE “A”</b> .....	<b>4</b>
A. <i>I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</i> .....	5
1.1 <i>I reati rilevanti</i> .....	5
1.2 <i>Individuazione delle aree di attività a rischio</i> .....	8
1.3 <i>Regole di carattere generale</i> .....	8
1.4 <i>Processi decisionali: deleghe e procure</i> .....	10
1.5 <i>Protocolli specifici</i> .....	10
1.6 <i>Attività dell’Organismo di Vigilanza (O.d.V.)</i> .....	11
<b>PARTE SPECIALE “B”</b> .....	<b>12</b>
B. <i>REATI SOCIETARI</i> .....	13
1.1. <i>I reati rilevanti</i> .....	13
1.2. <i>Individuazione delle aree a rischio</i> .....	15
1.3 <i>Destinatari della parte speciale “B”</i> .....	16
1.4 <i>Regole di carattere generale</i> .....	16
1.6 <i>Protocolli specifici</i> .....	17
1.7 <i>Attività dell’Organismo di Vigilanza</i> .....	18
<b>PARTE SPECIALE “C”</b> .....	<b>19</b>
C. <i>REATI TRIBUTARI</i> .....	20
1.1 <i>I Reati rilevanti</i> .....	20
1.2 <i>Individuazione delle aree a rischio</i> .....	22
1.3 <i>Destinatari della parte speciale “C”</i> .....	22
1.4 <i>Regole di carattere generale</i> .....	23
1.5 <i>Protocolli specifici</i> .....	23
1.6 <i>Attività dell’Organismo di Vigilanza</i> .....	23
<b>PARTE SPECIALE “D”</b> .....	<b>25</b>
D. <i>SICUREZZA, IGIENE E PREVENZIONE INFORTUNI</i> .....	26
1.1. <i>Reati rilevanti</i> .....	26
1.2. <i>Individuazione Aree ed attività a rischio</i> .....	26
1.3. <i>Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione</i> .....	27
1.4. <i>Misure Generali di Tutela</i> .....	31
1.5. <i>Attività di Monitoraggio e Controllo</i> .....	31
1.6. <i>Flussi Informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza</i> .....	34
1.7. <i>Informazione e Formazione</i> .....	35
1.8. <i>Sanzioni</i> .....	36
<b>PARTE SPECIALE “E”</b> .....	<b>37</b>

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 3 di 56
--------------	---	----------------

<i>E. ALTRI REATI</i> .....	38
1.1 <i>I reati rilevanti</i> .....	38
1.2 <i>Individuazione delle aree a rischio</i> .....	45
1.3 <i>Regole di carattere generale</i> .....	46
1.4 <i>Protocolli specifici</i> .....	48
1.5 <i>Attività dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	48
<b>PARTE SPECIALE "F"</b> .....	<b>50</b>
<i>F. PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI</i> .....	51
1.9. <i>Reati rilevanti</i> .....	51
1.10. <i>Individuazione Aree ed attività a rischio</i> .....	53
1.11. <i>Organizzazione Interna per la Prevenzione dei Reati ambientali</i> .....	53
1.12. <i>Misure Generali di Tutela e attività di monitoraggio e controllo</i> .....	53
1.13. <i>Flussi Informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	54
1.14. <i>Informazione e Formazione</i> .....	54
1.15. <i>Sanzioni</i> .....	55
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>56</b>

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 4 di 56
--------------	---	----------------

-

#### PARTE SPECIALE "A"

**Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ex art. 24 e 25 del d.lgs. 231**

**- Rapporti con la Pubblica Amministrazione -**

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 5 di 56
--------------	--	----------------

## A. I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1.1 I reati rilevanti

I reati rilevanti realizzabili astrattamente nell'ambito dei rapporti con la P.A. sono di seguito brevemente descritti:

- Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p. modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

Il reato in oggetto viene commesso qualora contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi dallo stato da un ente pubblico o dall'Unione Europea destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse non vengano destinati dal soggetto percettore alle predette finalità. Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale il quale risulterebbe vanificato qualora il vincolo di destinazione venisse eluso.

Per i dipendenti il reato in oggetto potrà configurarsi nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della azienda perché ne fruisca direttamente ovvero perché si faccia tramite della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione. Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si tratta dell'ottenimento di prestazioni di favore sulle quali il soggetto non ha alcun diritto, che si realizza mediante l'utilizzo e la presentazione di falsi documenti e dichiarazioni. Tale reato può essere commesso in concorso con quello di cui al punto precedente.

Rispetto all'ipotesi della truffa, questa ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata la attuazione di raggiri o artifici. Il reato di cui all'art. 316-ter c.p. potrebbe configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell'azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto.

- Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.)

Commette il reato in oggetto chiunque con artifici o raggiri induca in errore l'ente pubblico (Stato o UE) allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L'attività attraverso la quale si realizza il reato di truffa consiste in qualunque comportamento che tragga in errore lo Stato o l'ente pubblico che deve effettuare l'atto di disposizione patrimoniale.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 6 di 56
--------------	--	----------------

Il reato in oggetto si verifica allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa, ex art. 640 c.p. è costituito dall'oggetto materiale della frode, dove per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Si configura tale reato quando al fine di procurare a sé o ad altro un ingiusto profitto venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o si intervenga senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Siamo in presenza di un reato specifico del funzionario pubblico che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe un soggetto privato a dare, a lui terzi, denaro o altre utilità. Nel reato di concussione decisiva è la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore atto a eliderne la volontà. Nella concussione il privato è spinto ad assecondare la richiesta del funzionario pubblico al fine di evitare un danno ingiusto derivante altrimenti dall'atteggiamento sfavorevole dello stesso mentre, al contrario, nella corruzione la condotta del privato è animata dall'intento di realizzare un ingiusto vantaggio ai danni della Pubblica Amministrazione. Questo reato si distingue dalla corruzione perché non si è in presenza di un accordo tra il privato ed il pubblico ufficiale, ma quest'ultimo, abusando della sua posizione, costringe il privato a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità.

- Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 c.p.)

Siamo in presenza di un reato commesso da pubblico ufficiale per agevolare il rilascio di un atto dovuto e compreso nei doveri del suo ufficio. E' il caso, per esempio, in cui il pubblico funzionario accetta dazioni di denaro o la loro promessa al fine di accelerare il rilascio di una pratica ovvero di farle seguire un iter preferenziale rispetto al normale.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.e 319 bis c.p.)

A differenza del reato previsto dall'art. 318 in precedenza esaminato si tratta in questo caso del compimento da parte del pubblico ufficiale dietro corresponsione di denaro o altra utilità di un atto non dovuto anche se formalmente regolare quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

In base all'art. 319-bis c.p. la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 7 di 56
--------------	--	----------------

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato sia parte di un procedimento giudiziario e, per ottenere un vantaggio nel procedimento medesimo, corrompa un pubblico ufficiale dell'ordinamento giudiziario.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando dei suoi poteri induce taluno a dare o a promettere per sé o per altri, denaro o altre utilità.

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Le pene comunque sono ridotte in misura non superiore ad un terzo

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta del medesimo reato sopra indicato, ma quando l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale. In tale ipotesi è punito solo il privato.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p. modificato da L.3 del 9 gennaio 2019, D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022)

La norma prevede un'applicazione estensiva delle ipotesi previste negli articoli precedenti anche:

1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione Europea

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali



COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 8 di 56
--------------	--	----------------

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

▪ Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)

A seguito della convenzione penale sulla corruzione del 1999 e la convenzione di Merida del 2003 è stato introdotto nel nostro ordinamento l'Art. 346-bis "traffico d'influenze illecite"

Tale previsione è volta a punire condotte di accordi corruttivi: essa punisce chi si offre di mettere in contatto un soggetto con un pubblico ufficiale al fine di porre in essere un accordo illecito, in cambio di promessa o della dazione di denaro. Tale fattispecie si differenzia dal reato di millantato credito, Art. 346 c.p. secondo il quale il soggetto millanta, ovvero esalta un rapporto, in realtà inesistente, con il pubblico agente.

### 1.2 Individuazione delle aree di attività a rischio

Nell'ambito dei possibili rapporti con la P.A., considerato che la società, nell'ambito della propria attività di impresa, non opera con rapporti continuativi con l'ente di natura giuridica pubblicistica (ente pubblico, organismo di diritto pubblico o impresa pubblica), relativamente ad attività di fornitura attiva o passiva o nell'ambito di partecipazione a gare, si possono individuare le seguenti tipologie di attività a rischio:

◆ **I rapporti con la P.A. di carattere generale**, che vedono la Società entrare in contatto con la P.A.:

- per la richiesta di contributi e finanziamenti;
- per processi di autorizzazione, ispezione e controllo che i vari settori della P.A. svolgono nei confronti dell'attività aziendale di COGES.

si tratta di attività che possono identificarsi in singole Operazioni a Rischio, definite nel tempo ed individuabili separatamente.

In relazione a quanto precede vengono considerate come aree di attività a rischio nei rapporti con la pubblica amministrazione:

- i rapporti con i vari uffici della P.A. per l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni nei confronti dell'attività aziendale di COGES;
- i rapporti con i servizi della P.A. di ispezione e vigilanza (igiene, sicurezza e ambiente, previdenziale, assicurativo, doganale, amministrativo, fiscale, etc.);
- l'avvio e la gestione di procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte dell'ente pubblico, in Italia ed in sede Comunitaria, ed il loro impiego concreto.

### 1.3 Regole di carattere generale

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 9 di 56
--------------	--	----------------

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda impronta il proprio Modello Organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione ed adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

L'Azienda persegue criteri di qualità e si è dotata di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 relativa alla gestione ambientale, inoltre ha anche conseguito la certificazione di sistema di gestione ISO 45001:2018 a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e supporto documentale delle fasi principali del processo.

L'Azienda regola la propria politica retributiva e di carriera tenendo in debita considerazione la correttezza e legalità dei comportamenti, offrendo pari opportunità a tutti i dipendenti, sulla base delle loro qualifiche e capacità individuali senza alcuna forma di discriminazione, penalizzando ogni comportamento che tenda al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle regole aziendali o legali.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici è improntato alla massima trasparenza, correttezza e legalità, nonché documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

In tutte le operazioni/attività della Società che coinvolgano un ente della Pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- Effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari
- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o di gratuita prestazione in favore di pubblici funzionari o di soggetti ad essi legati da un vincolo familiare che possa anche solo apparire come atto ad influenzare l'indipendenza di giudizio di tali soggetti ovvero tesa ad assicurare un qualsiasi vantaggio improprio per l'azienda. Gli omaggi consentiti non superano il valore di euro 150 e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico/culturale. Le liberalità che non rispecchino questo valore devono essere interpretate come sponsorizzazioni ed in quanto tali devono essere autorizzate e trattate secondo le procedure aziendali allo scopo previste
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti di enti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente
- ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità ovvero accettarne la promessa, da chiunque sia o intenda entrare in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite dall'azienda o, comunque, un trattamento più favorevole di quello dovuto
- Eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni e dei partner che non siano adeguatamente giustificati in ragione del rapporto contrattuale in essere con l'azienda
- Presentare dichiarazioni non veritiere a enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire o far conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 10 di 56
--------------	--	-----------------

- Destinare eventuali somme ricevute da enti pubblici nazionali e/o comunitari per scopi diversi da quelli a cui originariamente erano destinati

Accedere alla rete informatica aziendale in assenza dell'utilizzo di doppia chiave asimmetrica; composta da user ID e da password personale, che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza; ciò sia che l'accesso sia finalizzato per l'inserimento/modifica o per la comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, sia per qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, riferiti alla Clientela in generale e agli enti della Pubblica Amministrazione in particolare.

#### **1.4 Processi decisionali: deleghe e procure**

In linea con i principi generali sopra riportati, COGES si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i seguenti documenti aziendali:

- o Organigramma generale per funzione, con descrizione delle responsabilità di ogni funzione;
- o Struttura Organizzativa;
- o Comunicazioni Interne di variazioni di assetto organizzativo e di attribuzione di nuovi compiti e responsabilità;
- o Manuale della Qualità.

#### **1.5 Protocolli specifici**

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti protocolli:

- Organigramma e Struttura Organizzativa Aziendale, con descrizione delle funzioni;
- Comunicazioni aziendali relative ai compiti e le responsabilità a seguito di variazioni o di integrazioni organizzative;
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (comprendente le procedure di sicurezza per la gestione di tutte le attività informatiche);
- Manuale della Qualità;
- Procedura "gestione appalti" Pro 9.07;
- Procedura "Approvvigionamento" Pro 6.01;
- Procedura "Riesame del contratto (e vendite)" Pro 3.01;
- Procedura "processo contabilità clienti";
- Processo di controllo finanziario del processo di Vendita;
- Procedura "Gestione accessi" Pro 6.12;
- Processo di Ricerca e selezione del personale - P.18

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 11 di 56
--------------	--	-----------------

### **1.6 Attività dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)**

Per ciascuna Operazione a Rischio, il Responsabile Interno, deve:

- informare l'O.d.V. in merito all'inizio ed alla chiusura di ogni Operazione a Rischio e della relativa Scheda di Evidenza;
- tenere a disposizione dell'O.d.V. la Scheda di Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'O.d.V. e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia.
- 

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato. Fatto salvo in ogni caso il divieto di diffusione dei dati sensibili.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 12 di 56
--------------	---	-----------------

**PARTE SPECIALE "B"**

**REATI SOCIETARI**

**Aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati ex art. 25-ter a 25 sexies ed art. 25 octies del D.lgs. 231/01**

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 13 di 56
--------------	--	-----------------

## B. REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali di COGES e dai suoi consulenti coinvolti nei Processi Sensibili, come sotto definiti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

### 1.1. I reati rilevanti

Si fornisce di seguito una breve descrizione dei reati rilevanti in materia societaria (art.23-ter D.Lgs.231/2001), applicabili a COGES:

▪ False comunicazioni sociali (artt. 2621 /bis/ter c.c. e 2622 c.c.)

Ricorre il delitto di false comunicazioni sociali quando un soggetto formalmente o sostanzialmente qualificato espone, con l'intenzione di ingannare gli azionisti o il pubblico, nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società o del gruppo a cui essa appartiene.

▪ Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)

Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli azionisti, ad altri organi sociali o al revisore contabile.

▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Si realizza quando, al di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti agli azionisti o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.

▪ Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.)

Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili, accenti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possano essere distribuite.

▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e si configura tale reato quando vengono acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 14 di 56
--------------	--	-----------------

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)  
Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)  
Consiste nel formare o aumentare fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)  
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il reato è punito, a querela della persona offesa, da sei mesi a tre anni  
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato
- Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)  
L'Art.3 del D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni  
Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.  
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  
La misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 15 di 56
--------------	--	-----------------

- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c. modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019)  
 Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 con l'art.4 ha introdotto il suddetto reato che recita:  
 Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.  
 La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

L'art.5 del D.Lgs.n.38 ha inserito l'Art. 2635-ter c.c. che prevede che la condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis c.c. secondo comma.
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)  
 La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto  
 La pena prevista è da sei mesi a tre anni di reclusione
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ( Art. 54 D.Lgs. n. 19/2023)  
 La condotta criminosa prende corpo quando si costruiscono documenti falsi o si alterano i veri, oppure tramite dichiarazioni non veraci o omissioni di informazioni si vuole dimostrare di aver adempiute a tutte le richieste per l'ottenimento del certificato preliminare nelle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere  
 In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione per questa fattispecie di reato è prevista l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

## 1.2. Individuazione delle aree a rischio

Le attività a rischio individuate con riferimento a questa parte della normativa, sono:

- Acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci ed al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di COGES;



COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 16 di 56
--------------	--	-----------------

- Gestione dei rapporti con gli Azionisti, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione;
- Operazioni relative al capitale sociale.

### **1.3 Destinatari della parte speciale “B”**

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, gli Apicali e i Preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci, la società di revisione e controllo contabile nonché i soggetti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito denominati “Destinatari”

Per quanto concerne gli Amministratori, i Sindaci e la società di revisione contabile tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell’ente, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

### **1.4 Regole di carattere generale**

Gli organi sociali di COGES ed i dipendenti o consulenti nell’ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l’obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l’obbligo di:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire una informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale della Società;

In particolare è fatto divieto di

- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 17 di 56
--------------	--	-----------------

- Rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- Assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con il Collegio Sindacale e con la società di revisione;

In particolare è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli Azionisti, del Collegio Sindacale e della società di revisione;
  - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- Osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale.

## 1.6 Protocolli specifici

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole, protocolli e procedure aziendali già citati in precedenza, gli organi sociali di COGES devono in generale, oltre alla normativa applicabile, conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- le regole operative di contabilità e finanza nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali applicabili;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura funzionale aziendale ed organizzativa dell'azienda (organigramma);
- il manuale della qualità;
- il Regolamento Aziendale;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (comprendente le procedure di sicurezza per la gestione di tutte le attività informatiche);
- Procedura "processo contabilità clienti";
- Processo di controllo finanziario del processo di Vendita;

Inoltre sono previste:

- riunioni periodiche del Consiglio di Amministrazione e dei Direttori d'Area ("Comitato di Direzione"), per le quali, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di accesso all'informativa ad esse relative;
- Informazione e formazione dei soggetti responsabili circa la normativa societaria;

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 18 di 56
--------------	--	-----------------

- Diffusione del Codice Etico.

#### **1.7 Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 19 di 56
--------------	---	-----------------

**PARTE SPECIALE "C"**

**Reati Tributari**

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 20 di 56
--------------	--	-----------------

## C. REATI TRIBUTARI

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### 1.1 I Reati rilevanti

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'Art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019.

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 "**Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale**" ha inserito nell'**Art.25-quinquiesdecies** il comma 1-bis " In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo non inferiore a **dieci milioni di euro**".

I reati inseriti nell'Art.25-quinquiesdecies sono i seguenti:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs.n.74/2000**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs.n.74/2000**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs.n.74/2000**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs.n.74/2000**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art.11 D.Lgs.n.74/2000**
- **Dichiarazione infedele -Art.4 D.Lgs.n.74/2000**
- **Omessa dichiarazione -Art.5 D.Lgs.n.74/2000**
- **Indebita compensazione - Art.10-quater D.Lgs.n.74/2000**

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall' Art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 21 di 56
--------------	--	-----------------

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha inserito nell'Art.25-quinquiesdecies il comma 1-bis " In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro". L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolente su scala internazionale.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

(Art.8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

- Occultamento o distruzione di documenti contabili

(Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74)

L'Art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione

- Dichiarazione infedele

(Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.

- Omessa dichiarazione

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE rev. 2023</b>	Pagina 22 di 56
--------------	--	-----------------

(Art. 5 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte

- Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute

## 1.2 Individuazione delle aree a rischio

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001.

L'analisi svolta ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001.

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc. Con l'articolo 25-quinquiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

## 1.3 Destinatari della parte speciale "C"

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione fatturazione e contabilità
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori approvvigionamento di merci e servizi
- Gestione vendite
- Gestione sistemi informatici
- Attività di gestione del personale

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 23 di 56
--------------	--	-----------------

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

#### **1.4 Regole di carattere generale**

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

#### **1.5 Protocolli specifici**

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti protocolli:

- Organigramma e Struttura Organizzativa Aziendale, con descrizione delle funzioni;
- Comunicazioni aziendali relative ai compiti e le responsabilità a seguito di variazioni o di integrazioni organizzative;
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (comprendente le procedure di sicurezza per la gestione di tutte le attività informatiche);
- Manuale della Qualità;
- Procedura "gestione appalti" Pro 9.07;
- Procedura "Approvvigionamento" Pro 6.01;
- Procedura "Riesame del contratto (e vendite)" Pro 3.01;
- Procedura "processo contabilità clienti";
- Processo di controllo finanziario del processo di Vendita;

#### **1.6 Attività dell'Organismo di Vigilanza**

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni



COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 24 di 56
--------------	--	-----------------

ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 25 di 56
--------------	---	-----------------

**PARTE SPECIALE "D"**

**Sicurezza, Igiene e Prevenzione Infortuni**

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 26 di 56
--------------	---	-----------------

## D. SICUREZZA, IGIENE E PREVENZIONE INFORTUNI

### 1.1. Reati rilevanti

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come di seguito definiti. Occorre evidenziare che i reati di cui al presente capitolo, a differenza degli altri fin qui previsti dal D.Lgs 231/2001 e sue modifiche, sono reati di natura colposa e come tali possono essere commessi come conseguenza di una violazione di norme o regolamenti nelle materie della sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro. Per la commissione di tali reati, dunque, non occorre la volontà dolosa dell'evento ma basta una violazione delle disposizioni legali e regolamentari in materia, dalla quale derivi, come conseguenza non voluta, l'infortunio o la malattia comportanti la lesione grave, gravissima o la morte.

Obiettivo del Modello è che tutti i Destinatari adottino e facciano adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalle norme in materia, incluse quelle regolamentari, al fine di impedire il verificarsi delle violazioni delle disposizioni di cui si tratta e, in conseguenza, dei reati in essa considerati.

A tale proposito, sono state considerate nel presente capitolo le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i seguenti delitti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 3° comma, in combinato con l'art. 583 c.p.);

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

Il D.Lgs.n.81/2008, all'Art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti di un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al Decreto.

Pertanto, nella predisposizione del Modello e nella definizione degli standard di controllo la società ha tenuto conto:

- Delle previsioni del Decreto
- Della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi
- Della ISO 45001:2018
- Delle Linee Guida Confindustria
- Dell'Art. 30 del D.Lgs.n.81/2008

### 1.2. Individuazione Aree ed attività a rischio

Stante la tipologia dei reati qui contemplati, si ritiene che tutte le aree di attività aziendale ove opera personale dipendente, siano a rischio di commissione degli stessi, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio.

“Destinatari” del presente capitolo sono:

1. L'Organo Amministrativo (Consigliere Delegato) che riveste la qualità di “datore di lavoro - D.L.” ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. in materia di Sicurezza (art. 2, comma 1, lett. b, D. Lgs. 81/2008), e che è responsabile di ogni aspetto e ogni adempimento relativo agli obblighi in materia di:
  - (i) igiene e sicurezza sul lavoro e

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 27 di 56
--------------	--	-----------------

- (ii) prevenzione infortuni;
2. gli apicali, che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d, D. Lgs. 81/2008);
  3. i preposti e le singole funzioni aziendali che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e, D. Lgs. 81/2008);
  4. il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") della Società al quale sono demandate specifiche responsabilità in materia, ai sensi del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
  5. il Medico Competenze, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
  6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli artt. 47 e 50 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
  7. I dipendenti.

### 1.3. Organizzazione Interna per la Prevenzione e Protezione

La COGES si è adeguata alle disposizioni in materia di sicurezza, anche attraverso la predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni e poteri.

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, l'Organo Amministrativo, (Consigliere Delegato) in qualità di "datore di lavoro" ai sensi dell'articolo 17, lettera b del 4, comma 4 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), ha nominato un **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** interno per la sicurezza dei lavoratori.

Le competenze ed attribuzioni specifiche del RSPP, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti consistono in particolare nel:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale e quelle relative alle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 28 di 56
--------------	--	-----------------

- l'RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni attribuite.

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite i soggetti apicali specificatamente incaricati, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, è obbligato a:

- a) nominare il Medico Competenze per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 81/2008;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Medico Competenze, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al Medico Competenze l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Gli apicali, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei preposti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o all'apicale sia le deficienze dei mezzi e delle

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 30 di 56
--------------	--	-----------------

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I Preposti, ovvero coloro che il T.U. sicurezza definisce quali "Lavoratori", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Essi devono in particolare:

- I. contribuire, insieme al datore di lavoro, agli apicali e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- II. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dagli apicali e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- III. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- IV. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- V. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- VI. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- VII. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- VIII. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- IX. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal Medico Competente.

Al **Medico Competente** sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

### **1.3.bis Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti**

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro della società, il **Datore di Lavoro** è identificato nella figura del Consigliere Delegato secondo le deleghe attribuirgli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Datore di Lavoro ha provveduto/provede a nominare il Responsabile del sistema Sicurezza, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente.

La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è avvenuta/avviene tramite Assemblea dei dipendenti.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 31 di 56
--------------	--	-----------------

#### 1.4. Misure Generali di Tutela

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti di valutazione dei rischi specifici e all'adozione dei documenti di valutazione dei rischi da interferenza, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- La programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica;
- Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati anche attraverso apposita procedura per la gestione di tali dispositivi, attraverso un elenco automatizzato che consente di verificare l'utilizzo degli stessi da parte dei dipendenti, ed eventualmente individuare e punire i casi di violazione;

La società adotta un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) conforme alla norma ISO-45001:2018 e all'Art. 30 del D.Lgs.n.81/2008.

Nel SGSL vengono definite le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Esso integra obiettivi e politiche per la salute e sicurezza, nella gestione di sistemi di lavoro.

È fatto espresso divieto di:

- Modificare o disattivare, senza autorizzazione i dispositivi di protezione individuali o collettivi.
- Modificare o togliere, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
- Fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
- Accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati.
- Svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

#### 1.5. Attività di Monitoraggio e Controllo

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D. Lgs. 81/08), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda,



COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 32 di 56
--------------	--	-----------------

finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro, senza dimenticare che tale sensibilità aziendale nei confronti di questo tema è confermata anche dall'aver voluto, richiesto e conseguito la certificazione ISO 45001 a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Il "Sistema di Prevenzione e Protezione" della Società si compone di:

1. Documenti descrittivi dello stato del Sistema, quali:

- Documento di Valutazione dei Rischi integrato con il Documento di valutazione dei rischi specifici e da interferenza, redatto e conservato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08).
- Procedura di gestione degli appalti.
- Procedura piano di emergenza aziendale.
- Procedura per gestione dei DPI con elenco automatizzato dell'utilizzo da parte dei dipendenti di tali dispositivi.
- Piano di Gestione emergenze.
- Verbali di esercitazioni periodiche antincendio ed eventuali rapporti di non conformità.
- Certificato prevenzione incendi.
- Verbali di rilevazione di partecipazione dei dipendenti ai corsi interni sulla sicurezza.
- Documento di indicazione del personale abilitato all'uso di macchine.
- Verbale di nomina dell'addetto alla verifica sul campo del personale deputato alla conduzione dei carrelli elevatori.
- Elaborazione su base poliennale di un documento a cura dell'RSPP che illustra gli infortuni per tipologia ed elabora i relativi dati per numero, giorni di assenza, indici infortunistici (frequenza, gravità e tasso di infortunio), con i relativi grafici.
- Verbali di attestazione interna della formazione / informazione impartita e resa.

2. Riunioni di coordinamento, consuntivazione o aggiornamento:

- Riunioni periodiche annuali di prevenzione e protezione dai rischi, tra il Datore di Lavoro o suo rappresentante, l'RSPP ed il Medico Competente, per la sicurezza, ex. art 35 T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08)

Nell'ambito delle procedure di gestione sicurezza l'azienda prevede:

- a) La verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché degli adempimenti degli obblighi giuridici relativi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, mediante:  
aggiornamento del DVR e dei relativi allegati, in presenza di variazioni significative del processo produttivo o del rischio o nel caso di introduzione di nuovi processi produttivi, macchinari o

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 33 di 56
--------------	--	-----------------

attrezzature, a cura dell'RSPP e validazione da parte del Datore di Lavoro con coinvolgimento, ove necessario, del Medico Competente;

b) La verifica delle attività di natura organizzativa relative alla sicurezza e prevenzione quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, mediante:

- X. Revisione ed eventuale aggiornamento in presenza di modifiche sostanziali, del Piano delle Emergenze e pronto soccorso, verbalizzata dall' RS;
- XI. Verifica da parte di RS che tutti i componenti delle squadre antincendio e pronto soccorso abbiano effettuato i previsti corsi di formazione specifica. ai sensi di legge, e che i nuovi incaricati siano avviati alla frequenza di detti corsi nei termini di legge;
- XII. Mantenimento da parte dell'RS di uno scadenziario degli obblighi di formazione periodica triennale per gli addetti al pronto soccorso per l'organizzazione e l'avvio ai corsi di aggiornamento obbligatori;
- XIII. Procedura di gestione degli appalti a ditte esterne contenente l'indicazione degli adempimenti relativi alla sicurezza, il regolamento generale per lo svolgimento dei lavori all'interno dell'azienda, verbali di sopralluogo e coordinamento. La responsabilità dell'adempimento del protocollo appalti è attribuita al RSPP e al R.Manut. che archiviano e tengono a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la relativa documentazione in originale.

c) La verifica delle attività di sorveglianza sanitaria mediante:

- XIV. Avvio di ogni nuovo assunto con mansione di videoterminalista (come da protocollo sanitario emesso del Medico Competente) a visita medica preventiva presso il Medico Competente, a cura dell' RS;
- XV. Archiviazione e conservazione, a cura dell'Ufficio personale, in ciascuna cartella individuale degli esiti di idoneità/inidoneità delle visite mediche effettuate dal Medico Competente; Ove l'inidoneità sopravvenga, l'RSPP, di intesa con il responsabile dell'area alla quale è adibito il dipendente ed il Medico Competente, individua, ove possibile, una diversa posizione lavorativa.

d) La verifica relativa alle attività di informazione/formazione dei lavoratori mediante:

- XVI. Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte dell'Ufficio personale di verbale scritto di avvenuta formazione/informazione in ingresso relativo ai rischi generali dell'attività lavorativa;
- XVII. Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte del RS di scheda consegna dei D.P.I. con lista distribuzione, data e firma del destinatario, ove trattasi di DPI non consegnati tramite apposito distributore automatico;
- XVIII. Compilazione, conservazione ed archiviazione da parte del RS di scheda consegna dei materiali informativi;
- XIX. Compilazione e conservazione ed archiviazione da parte dell'Ufficio personale , dei verbali di piano di addestramento/formazione del personale per ogni corso formativo rivolto al personale;

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 34 di 56
--------------	--	-----------------

- XX. L'RSPP organizza i corsi specifici di formazione per gli addetti a macchinari trasporto e movimentazione merci;
- XXI. L'RSPP provvede a periodiche comunicazioni, in occasione del riesame della direzione, nelle quali viene evidenziata la situazione infortunistica complessiva.

L'azienda dispone inoltre:

- del piano di gestione emergenze, ivi incluse le istruzioni: "norme di primo soccorso IUS07";
- del DVR opportunamente integrato con l'elenco delle aziende abilitate ai lavori in appalto;
- di squadre di pronto soccorso e anti incendio e gestione delle emergenze;
- di verbali di inchiesta infortunio (modulo non conformità).
- della consulenza del Medico Competente ai sensi di legge.

L'azienda ha adottato, inoltre, nel contesto del sistema di gestione sicurezza ISO 45001 le seguenti procedure specifiche:

- PR09.02 Manutenzione
- PR06.04 Gestione Sicurezza
- PR06.05 Gestione DPI
- PR06.06 Identificazione pericoli e individuazione dei rischi
- PR06.07 Gestione sostanze pericolose
- PR09.07 Gestione appalti
- PR05.07 Aggiornamento Legislativo
- PR06.12 Gestione accessi

#### **1.6. Flussi Informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti e relazioni:

1. Relazione scritta periodica del RSPP al Datore di Lavoro, all'interno del "Rapporto Stato Sistema Qualità Sicurezza e Ambiente".
2. Notifica tempestiva degli infortuni e quasi infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 30 gg. L'OdV in tali casi potrà acquisire dal Consigliere Delegato o suo delegato e dall'RSPP o dal RS:
  - a. Le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso
  - b. Le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato
  - c. Le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 35 di 56
--------------	--	-----------------

d. I successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive.

4. messa a disposizione del Documento di Valutazione del Rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/08), ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente
5. segnalazione tempestiva, da parte del Medico Competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il Medico Competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore
6. segnalazione tempestiva, da parte dei Preposti, di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda
7. segnalazione, da parte del RSPP, della effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale, lavoratori compresi, gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa al Direttore Generale, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione all' RSPP e al Consigliere Delegato per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

#### **1.7. Informazione e Formazione**

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), tra i compiti dei Delegatari del Datore di Lavoro rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione di cartelli, negli ambienti di lavoro, o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 36 di 56
--------------	--	-----------------

- sicurezza (D. Lgs. 81/08);
- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del del T.U. in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08);
  - disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica, a cura dell'ufficio personale.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative della Società ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

#### **1.8. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni disciplinari previste dalla Parte Generale del Modello medesimo.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 37 di 56
--------------	---	-----------------

**PARTE SPECIALE "E"**

**Altri Reati**

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 38 di 56
--------------	--	-----------------

## E. ALTRI REATI

### 1.1 I reati rilevanti

#### 1.1.a Reati di riciclaggio

Il recente D.lgs. 231/07 ha introdotto una nuova previsione di reati rilevanti all'art. **25-octies** del D.lgs. 231/01, che possono comportare una responsabilità dell'Azienda. Gli articoli di codice penale richiamati nella seguente sezione sono stati modificati dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021. Si ritiene siano astrattamente applicabili a COGES i reati di:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Si realizza quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

Si realizza quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

#### 1.1.b Delitti Informatici

La recente L. 48/08 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*, ha introdotto nel D.lgs. 231/01 il nuovo articolo 24 bis, relativo ai reati informatici.

In particolare è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati:

- Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.): si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.): si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 39 di 56
--------------	--	-----------------

da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-  
quater c.p.): si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.): si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-  
quater): si realizza nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-  
quinquies): si realizza nel caso in cui un soggetto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.): si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.): si realizza con la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia di difficile commissione in COGES.
- Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici (art. 635-  
quater c.p.): si realizza nel caso in cui un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p. ovvero attraverso l'induzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-  
quinquies c.p.): si ritiene che detta ipotesi di reato sia astrattamente applicabile a COGES.



COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 40 di 56
--------------	--	-----------------

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.): si ritiene che detta ipotesi di reato non sia astrattamente applicabile a COGES.

#### 1.1.c Criminalità Organizzata

La L. 94/09 “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, approvata lo scorso 15.07.09 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 la previsione di cui all’art. 24 ter “*Delitti di Criminalità Organizzata*”  
In particolare è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei seguenti reati:

- i. i reati di natura associativa, quali l’associazione per delinquere (art. 416 c.p.), l’associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90 - T.U. sugli stupefacenti); in questi casi è punita anche la semplice partecipazione all’associazione;
- ii. i reati concernenti il traffico di migranti, quali l’immigrazione clandestina di cui all’art.12 del D.lgs 286/98 ed il favoreggiamento alla immigrazione clandestina o alla emigrazione clandestina;

#### 1.1.d Intralcio alla giustizia

La L. 116/09 del 3.08.09 di ratifica alla Convenzione ONU sulla corruzione all’art. 4 ha previsto l’introduzione nel D.Lgs. 231/01 della previsione di cui all’art. 25 novies “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”, prevedendo una responsabilità dell’ente in caso di realizzazione dei

- a. reati di intralcio alla giustizia, quali l’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

#### 1.1.e Delitti contro l’industria ed il commercio

La L. 99/09 “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, approvata lo scorso 23.07.09 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 la previsione di cui all’art. 25 bis.1 “*Delitti contro l’industria e il commercio*”, prevedendo una responsabilità dell’ente in caso di realizzazione dei seguenti delitti:

- (i) la turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- (ii) l’illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)
- (iii) la frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- (iv) la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- (v) la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- (vi) la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- (vii) la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- (viii) la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari (art. 517 quater c.p.)

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 41 di 56
--------------	--	-----------------

#### 1.1.f Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La L. 99/09 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", approvata lo scorso 23.07.09 ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 la previsione di cui all'art. 25 novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di violazione delle previsioni di cui:

- all'art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma, L. 633/1941 e successive modificazioni

"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: <sup>[171-ter]</sup>~~[171-bis]~~ mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa"

"La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164;

- all'art. 171 bis, L. 633/1941 e successive modificazioni

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- all'art. 171 ter, L. 633/1941 e successive modificazioni

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 42 di 56
--------------	--	-----------------

a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;<sup>[11]</sup> (e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 43 di 56
--------------	--	-----------------

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

- all'art. 171 septies, L. 633/1941 e successive modificazioni

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge

- all'art. 171 octies, L. 633/1941 e successive modificazioni

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

#### **1.1.g Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Ci si riferisce ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti di cui all'Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001.

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021.

Il D.Lgs. n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" ha modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha inserito nel codice penale l'Art. 493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 44 di 56
--------------	--	-----------------

- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto

I reati contemplati nell'Art.25-octies.1 D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-ter regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930 modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)  
L'Art. 493-ter punisce chi al fine di trarre profitto per sé e per gli altri utilizza, cede, mette in circolazione carte di credito non collegate al proprio patrimonio personale, ma sottratte, trovate o falsificate
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Articolo 493-quater inserito da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)  
L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato
- Frode informatica - (Articolo 640-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 184 del 8 novembre 2021)  
L'Art.640-ter tutela del patrimonio individuale e specificatamente al regolare funzionamento dei sistemi informatici ed alla riservatezza dei dati in essi contenuti.

#### **1.1.h Delitti in materia di razzismo e xenofobia**

Ci si riferisce ai reati di cui all'articolo 25-terdecies del D.Lgs.n.231/2001, introdotto dall'art.5 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 che prevede specifiche sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti appunto di razzismo e di xenofobia. In particolare i delitti richiamati sono i seguenti:

- Reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Artt.604-bis e 604-ter c.p. introdotti dal D.Lgs.n.21 del 1 marzo 2018)

L'art. 604-bis stabilisce che è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 45 di 56
--------------	--	-----------------

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

L'art. 604 ter stabilisce una circostanza aggravante.

## **1.2 Individuazione delle aree a rischio**

Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

### Reati di Riciclaggio:

- Operazioni finanziarie con soggetti diversi dagli Istituti di Credito regolarmente autorizzati in Italia;
- La gestione di operazioni finanziarie o contrattuali che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere - in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza - che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto;

### Delitti Informatici:

- Falsificazione di documenti informatici pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- Utilizzo del sistema informatico in modo non conforme alle previsioni di legge e/o aziendali;
- Utilizzo di internet non conforme alle regole aziendali al fine di accedere abusivamente a sistemi protetti
- Utilizzo dei sistemi informatici o telematici aziendali a fini di intercettazione di comunicazioni o conversazioni private

### Criminalità Organizzata:

- Attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona straniera (non comunitaria) nel territorio dello Stato italiano, ovvero l'ingresso di una persona straniera in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- Definizione di accordi e contratti con soggetti terzi, con almeno tre parti, compresi gli investimenti infragruppo e contratti di Joint Venture, finalizzati alla violazione o di norme di legge o aggiramento di divieti legali;

### Intralcio alla giustizia:

- Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale, in particolare in veste di imputati, testimoni o di persone informate dei fatti, volti ad influenzare e/o intimidire i predetti soggetti;

### Delitti Contro l'industria ed il commercio:

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 46 di 56
--------------	--	-----------------

- L'utilizzo da parte dell'azienda di brevetti, disegni e/o progetti che potrebbero violare legittimi diritti di terzi;
- Rapporti con aziende concorrenti, loro rappresentanti ed intermediari di vendita in genere.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- L'utilizzo, nell'ambito dell'attività aziendale, dei sistemi informatici aziendali e di programmi informatici soggetti a licenza obbligatoria

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Le aree a rischio "diretto" coprono tutte quelle interessate all'attività dell'azienda, in cui le singole card possono essere nominative oppure affidate ad un dipartimento e i pagamenti sono effettuati dai collaboratori. Lo stesso dicasi laddove vengono adottati sistemi di pagamenti on line

Delitti in materia di razzismo e xenofobia

- Le aree a rischio diretto sono quelle interessate alla fase dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa e all'attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo.

### **1.3 Regole di carattere generale**

Gli organi sociali di COGES ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e tracciabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

Reati di Riciclaggio:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale.
- Rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.
- Monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- Prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere - in base agli elementi a

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 47 di 56
--------------	--	-----------------

disposizione ed utilizzando la normale diligenza - che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa.

Delitti Informatici:

- Porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e improntato alla massima collaborazione, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche.
- Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo dei sistemi informatici.
- Monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema.

Criminalità Organizzata:

- Prestare attenzione e controllo nella scelta delle controparti commerciali e finanziarie; coinvolgere immediatamente gli organi di controllo aziendali in caso di dubbio o sospetto;
- Porre in essere correttamente, legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività che prevedano l'ingresso di stranieri in Italia e/o eventuali trasferite di soggetti in Paesi terzi;

Intralcio alla giustizia:

- Porre in essere correttamente, legalmente, in modo trasparente ogni rapporto con le autorità giudiziarie e con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale, in particolare in veste di imputati, testimoni o di persone informate dei fatti; astenersi da qualsiasi comportamento che possa influenzare o intimidire i predetti soggetti;

Delitti contro l'industria ed il commercio:

- Porre in essere correttamente, legalmente, in modo trasparente ogni attività di carattere commerciale, nel rispetto delle norme del libero scambio e della libera concorrenza;
- Astenersi da contatti professionali non autorizzati o comunque non trasparenti e idoneamente documentati, con concorrenti, loro rappresentanti o intermediari di vendita;
- Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo di diritti di proprietà industriale, tra i quali marchi, brevetti e disegni; rispettare le procedure di verifica aziendali in materia di ricerca e sviluppo e innovazione, anche commerciale e pubblicitaria, in genere.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- Monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi, delle licenze e delle password personali e di sistema;
- Utilizzare esclusivamente programmi e sistemi adeguatamente dotati di licenza e di bollatura SIAE, ove prevista.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:



COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 48 di 56
--------------	--	-----------------

- Decidere i massimali disponibili per ciascuno soggetto utilizzatore delle carte;
- Assegnazione di PW per pagamenti on line rispettando regole e procedure previste per la salvaguardia del proprio sistema informatico o telematico.

#### Delitti in materia di razzismo e xenofobia

- Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello;

#### **1.4 Protocolli specifici**

Oltre ai protocolli e procedure aziendali esistenti in Azienda già citati in precedenza, l'Azienda ha inoltre predisposto e sviluppato il seguente protocollo:

- Procedura per l'avvio e la gestione delle Operazioni a Rischio (che prevede l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'Operazione e delle caratteristiche di quest'ultima l'individuazione del Responsabile Interno, la predisposizione della Scheda di Evidenza, la segnalazione delle Operazioni a Rischio all'Organismo di Vigilanza, la costituzione dell'archivio per la registrazione e conservazione dei dati identificativi dei soggetti coinvolti e delle altre informazioni riguardanti le Operazioni a Rischio).
- Per quanto riguarda l'utilizzo della rete informatica è già in vigore un protocollo operativo che definisce le responsabilità di gestione e le norme di utilizzo della rete fonia-dati in uso presso COGES allo scopo di garantire il corretto utilizzo della rete dati e apparecchiature telefoniche in conformità alla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.
- Trasparenza e tracciabilità, per il tramite del sistema informatico, di ogni accordo di natura finanziaria ed economica con controparti, anche estere, in particolare con riferimento ad accordi di joint venture;
- Protocollo per la verifica delle licenze in uso in azienda e delle loro eventuali scadenze, nonché per disciplinare gli acquisti di materiale informatico, in particolare di programmi per elaboratore;
- Protocollo per la registrazione e conservazione dei dati relativi agli accessi degli amministratori di sistema sui sistemi da loro gestiti;
- Procedura per la gestione della proprietà industriale, incluso il monitoraggio e la verifica delle attività nelle quali possano essere coinvolti diritti di proprietà industriali, inclusi brevetti, marchi, loghi e disegni.
- Procedura specifica per l'utilizzo delle carte di debito e credito e dei pagamenti on-line.
- Processo di Ricerca e selezione del personale - P.18

#### **1.5 Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 49 di 56
--------------	--	-----------------

quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalate le seguenti informazioni:

- attività di congelamento di risorse finanziarie o economiche in adempimento agli obblighi comunitari;
- esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale della Società quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti;
- previsione di assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte della Società con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri;
- notizie o evidenze di utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali;
- notizie o evidenze di violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> rev. 2023	Pagina 50 di 56
--------------	---	-----------------

**PARTE SPECIALE "F"**

**Prevenzione dei reati ambientali**

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 51 di 56
--------------	--	-----------------

## F. PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

### 1.9. Reati rilevanti

Il presente capitolo si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come di seguito definiti. Occorre evidenziare che i reati di cui al presente capitolo, come i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono reati anche di natura colposa e come tali possono essere commessi come conseguenza di una violazione di norme o regolamenti nelle materie ambientali.

Obiettivo del Modello è che tutti i Destinatari adottino e facciano adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalle norme in materia, incluse quelle regolamentari, al fine di impedire il verificarsi delle violazioni delle disposizioni di cui si tratta e, in conseguenza, dei reati in essa considerati.

Si definisce reato ambientale tutte le attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" vengono introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto.

A tale proposito, sono state considerate nel presente capitolo le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i seguenti delitti p.p. dall'art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01:

- Inquinamento ambientale (Art.452- bis c.p. modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023).  
Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si cagiona un inquinamento (deterioramento o una compromissione) significativo e misurabile del suolo, delle acque, dell'aria, della flora, della fauna e dell'agricoltura.
- Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p. modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023).  
Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica allorché abusivamente si altera irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema, e l'eliminazione di questa alterazione risulti onerosa e conseguibile con provvedimenti eccezionali
- Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452-quinquies c.p. .  
Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando uno dei fatti contemplati negli articoli precedenti 452 bis c.p. e 452-quater c.p. è commesso per colpa (manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (Art. 43 c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Art. 452-sexies c.p.  
Questo reato introdotto dall'articolo 1, comma 1 della legge n.68 del 22 maggio 2015 si verifica quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p. inserito da D.Lgs.n.21 del 1marzo 2018 in sostituzione dell'art.260 del D.Lgs.n.152/2006).

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 52 di 56
--------------	--	-----------------

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art.727-bis c.p. .

La fattispecie sanzionata dal nuovo articolo 727-bis del Codice penale consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (primo comma), ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (secondo comma).

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733-bis c.p. (Modificato da L.n.22 del 09 Marzo 2022).

La fattispecie sanzionata consiste nella distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero al suo deterioramento che ne comprometta lo stato di conservazione.

- Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche Artt.1,2,3-bis c.p. e 6 L. n. 150/1992.

Le condotte di cui agli articoli 1,2,3 bis e 6 della Legge n. 150/1992 disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, con le relative disposizioni che non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica.

- Scarichi di acque reflue - Sanzioni penali Art.137 D. Lgs. n. 152/2006.

Sono sanzionate varie tipologie diverse di condotte, volte a condannare una condizione di abusività degli scarichi, ovvero di scarichi privi ab origine del titolo abilitativo.

I commi 3 e 5 dell'articolo 137 Codice dell'Ambiente, sanzionano invece la condotta consistente nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o di altre prescrizioni imposte dall'autorità competente, ovvero superando i valori limite fissati dalle apposite tabelle.

- Abbandono di rifiuti (Art.255 D. Lgs. n. 152/2006 Inserito e modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art.256 D. Lgs. n. 152/2006

- Bonifica dei siti Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006 modificato da Art.4 del D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020

- Traffico illecito di rifiuti Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006

- Art. 260-bis D. Lgs. n. 152/2006 - Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale (RENTRI) apportata da Decreto n.59 del 4 aprile 2023

- Sanzioni per superamento valori limite di emissione -Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Art.3 Legge n. 549/1993

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 53 di 56
--------------	--	-----------------

#### **1.10. Individuazione Aree ed attività a rischio**

Stante la tipologia dei reati qui contemplati, si ritiene che tutte le aree di attività aziendale ove opera personale dipendente, siano a rischio di commissione degli stessi, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio.

“Destinatari” del presente capitolo sono:

1. l’Organo Amministrativo (Amministratore Unico) che riveste la qualità di “datore di lavoro - D.L.” ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. in materia ambientale D.Lgs. 152/2006 e che è responsabile di ogni aspetto e ogni adempimento relativo agli obblighi in materia di prevenzione dei reati ambientali;
2. gli apicali, che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, operano in materia ambientale
3. i preposti e, in generale i dipendenti delle singole funzioni aziendali che devono rispettare quanto previsto dalla normativa ambientale e dai protocolli e procedure interne in materia ambientale

#### **1.11. Organizzazione Interna per la Prevenzione dei Reati ambientali**

La COGES si è adeguata alle disposizioni in materia di gestione ambientale, anche attraverso la predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni e poteri nonché adottando un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e certificato dall’Organismo internazionale di Certificazione SGS-ICS.

In particolare, nell’ambito della struttura organizzativa interna è stato individuato dal Datore di Lavoro un Rappresentante della Direzione con specifici poteri in relazione alla gestione ambientale nonché un Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.

Dette figure organizzano all’interno dell’azienda le attività di prevenzione dei reati ambientali verificando costantemente l’aggiornamento normativo in materia ambientale, l’applicabilità delle specifiche norme di legge alla realtà di COGES SpA e i possibili impatti ambientali dell’azienda, operando per la loro prevenzione e riduzione continua nell’ambito delle specifiche norme in materia.

#### **1.12. Misure Generali di Tutela e attività di monitoraggio e controllo**

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico di un documento di analisi ambientale redatto e/o integrato periodicamente (indicativamente con cadenza annuale), l’azienda pone in essere le seguenti procedure definite e applicate con finalità di prevenzione dei reati ambientali nonché di controllo e riduzione in generale degli impatti ambientali dell’azienda:

- PGE Piano di gestione delle emergenze
- PR05.07 Aggiornamento legislativo
- PR06.07 Gestione sostanze pericolose
- PR06.08 Aspetti e impatti ambientali

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 54 di 56
--------------	--	-----------------

- PR06.09 Gestione rifiuti
- PR06.10 Ripristino sito contaminato
- PR09.02 Manutenzione
- PR09.07 Gestione Appalti
- PR13.01 Verifiche e gestioni di non conformità (NC)
- PR14.01 Azioni correttive e preventive (RAC)
- PR17.01 Verifiche ispettive (VI)

Dette procedure risultano formalizzate e sistematicamente adottate in azienda e a testimonianza della loro applicazione vengono generate le registrazioni cartacee e/o informatiche delle attività eseguite. L'applicazione delle procedure di cui sopra è soggetto a verifiche periodiche interne e ad audit annuale da parte dell'Organismo di Certificazione SGS-ICS.

### **1.13. Flussi Informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire i reati ambientali, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti e relazioni:

1. Relazione scritta periodica del Responsabile Sistema di Gestione Ambientale al Rappresentante della Direzione e al Datore di Lavoro, all'interno del "Rapporto Stato Sistema Qualità Sicurezza e Ambiente".
2. Notifica tempestiva di eventuali incidenti e quasi incidenti ambientali
3. Rapporti di audit interni e di parte terza (Organismo di Certificazione SGS-ICS).

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSGA o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale, lavoratori compresi, gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa al Direttore Generale, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione ambientale, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione alle funzioni incaricate in materia ambientale per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

### **1.14. Informazione e Formazione**

In base al sistema di gestione adottato dalla Società è prevista una specifica attività di formazione e

COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 55 di 56
--------------	--	-----------------

informazione in merito alla tutela ambientale e al Sistema di Gestione Ambientale in generale, ai requisiti cogenti applicabili alla specifica realtà di Coges Spa e alla gestione di eventuali emergenze ambientali.

Detta formazione è parte integrante del piano di inserimento di eventuali nuovi assunti ed è puntualmente documentata nella scheda della persona inserita.

Inoltre, anche successivamente all'inserimento in azienda, sono previste specifiche attività formative e/o informative in relazione a:

- Nuovi adempimenti normativi o modificazione degli esistenti
- Nuove procedure ambientali o modificazione delle esistenti.

Anche tali formazioni sono documentate mediante la modulistica di registrazione delle attività formative del sistema di gestione.

#### **1.15. Sanzioni**

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni disciplinari previste dalla Parte Generale del Modello medesimo.



COGES S.p.A.	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO EX D. LGS. 231/01 - PARTE SPECIALE</b> <b>rev. 2023</b>	Pagina 56 di 56
--------------	--	-----------------

## GLOSSARIO

COGES = Coges S.p.A.

D.L. = Datore di Lavoro

DPI = Dispositivi di Protezione Individuale

DVR = Documento di Valutazione dei Rischi

INAIL = Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

La Società = Coges S.p.A.

MC = Medico Competente

O.d.V. = Organismo di Vigilanza

OHSAS 18001 = Occupational Health and Safety Assessment Series 18001

P.A. = Pubblica Amministrazione

RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RS = Responsabile del sistema Sicurezza

RSPP = Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione